


Pubblicato il 08/09/2021

N.04666 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.  
N. 08082/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8082 del 2021, proposto da

Laura Abbate, Giulia Bartoli, Maria Pia Calabro', Giulia Maria Cerqueti, Giulia Cipolletti, Rosa Maria Ciulla, Luisa Dalfino, Federica D'Arcangelo, Laura Di Biagio, Marco Di Pasquale, Silvia D'Orta, Francesca Esposito, Francesca Romana Ferrucci, Ninni Manuel Franchina, Pietro Garofoli, Valeria Gatopoulos, Ludovica Iacono, Damiana Leone, Tindaro Manfre', Marianna Mangifesta, Laura Mareri, Luana Molella, Maria Letizia Nardoni, Diana Maria Pezone, Carolina Piciucchi, Laura Santi, Giovanna Scutiero, Chiara Tangredi, Irene Teodori, Roberta Tozzo, Luciana Viggiano, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Naso, Francesca Virga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Cecilia Oliva, Emilia Falanga, non costituite in giudizio;

*per l'annullamento*

1. Del D.D.G. n. 355 del 28.06.2021 con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha pubblicato la graduatoria definitiva di merito relativa al Concorso straordinario indetto con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 510/2020, per la classe di concorso “A011 – Discipline Letterarie e Latino” per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella parte in cui non sono inseriti i loro nominativi;

2. Del D.D.G. n. 17265 del 08.06.2021 con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso straordinario per la classe di concorso “A011” per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella parte in cui non sono inseriti i loro nominativi;

3. Delle griglie di valutazione delle prove sostenute dai ricorrenti, per violazione del principio di collegialità;

4. Di tutti i verbali di correzione delle prove sostenute dai ricorrenti, per violazione del principio di collegialità;

5. Del verbale del 02.03.2021, di protocollo sconosciuto, con il quale sono stati approvati i criteri di valutazione e di correzione degli elaborati, per violazione del principio di collegialità;

6. Dei decreti del Ministero dell'Istruzione di nomina della Commissione giudicatrice del concorso in oggetto per la classe di concorso “A011” per le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per incompatibilità di un membro;

7. Del D.D. n. 510 del 23.04.2020 del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui, in violazione della legge n. 41 del 06.06.2020 e del D. Lgs. n. 165/01, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;

8. Del D.D. n. 783 del 08.07.2020 nella parte in cui, pur modificando il D.D. n. 510/2020, non ha inserito la prova di informatica tra quelle previste dal concorso;

9. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che viene impugnato sotto plurimi profili il mancato superamento delle prove scritte del concorso indicato in oggetto;

Considerato che, in ricorso analogo, il Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 4438 del 27 agosto 2021, ha così statuito:

“Rilevato che

- quanto alle censure relative ai punteggi conseguiti dalla candidata, le stesse non presentano profili di apprezzabile fondatezza, anche alla luce della relazione del Ministero depositata dinanzi al Tar;

- quanto al vizio relativo alla mancata previsione di una prova informatica, per la sua natura caducante (l'intera procedura), sulla base di una valutazione comparativa dei contrapposti interessi quello di parte appellante appare in sede cautelare recessivo;

Ritenuto che pertanto l'appello cautelare non possa essere accolto ...”;

Ritenuto, pertanto, di rigettare l'istanza di tutela cautelare alla luce delle suesposte considerazioni;

Considerato, altresì, che, sul piano della completezza del contraddittorio:

- è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a.,

nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;

- ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome delle parti ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero dell'Istruzione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte dei ricorrenti, di copia del ricorso, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero dell'Istruzione:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alle parti ricorrenti un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, a pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che le parti ricorrenti dovranno versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) così dispone:

- a) rigetta l'istanza di tutela cautelare;
- b) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici

proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;

c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 25 gennaio 2022.

Spese della presente fase cautelare al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Paolo Marotta**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.